

COMUNE DI UMBERTIDE

(PROV. DI PERUGIA)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 15 del 29/01/2007
Modificato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 13 del 28/03/2019.**

INDICE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 ALIQUOTE

Art. 3 SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE

Art. 4 SOGGETTO ATTIVO

Art. 5 ENTRATA IN VIGORE

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'art.1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni.
2. Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.446/97 e successive modificazioni.

Art. 2

ALIQUOTE

1. Il Comune di Umbertide applica dal 1 gennaio 1999 l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'Irpef come sopra istituita.
2. Il Comune a partire dal 1 gennaio 2019 dispone una variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 art.1 D.Lgs.360/98, stabilendo le seguenti aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale come segue:

Fascia di Reddito	Aliquota
Da €. 0,00 a €. 15.000,00	0,75 %
Da €. 15.001,00 a €. 28.000,00	0,77 %
Da €. 28.001,00 a €. 55.000,00	0,78 %
Da €. 55.001,00 a €. 75.000,00	0,79 %
Oltre €. 75.001,00	0,80 %

3. La variazione di aliquota viene effettuata con il presente regolamento approvato dal consiglio comunale con propria deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002.

Art. 3

SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche e con applicazione delle aliquote indicate nell'articolo 2, al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno in è dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .

Art. 4

ESENZIONI

1.L'Addizionale, a decorrere dall'anno 2019, non è dovuta dalle persone fisiche il cui reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sia inferiore o uguale a €. **13.000,00** .

Art. 5

SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Umbertide dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa.

Art. 6

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito www.finanze.it.
2. Copia della deliberazione adottata dal consiglio comunale e del presente regolamento dovrà essere inviata in tempo utile per posta elettronica al seguente indirizzo:
entrate_dc_fiscalitalocaleudc@finanze.it ovvero spedita via fax al numero **06/59972780**.